

Protocollo d'intesa ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/1992 s.m.i. per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000

TRA

LA **REGIONE CALABRIA**, nella persona del Commissario ad acta, Dott. Roberto Occhiuto, di seguito denominata REGIONE;

e

L'**UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA**, nella persona del Rettore, Prof. Nicola Leone, di seguito denominata UNIVERSITÀ;

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'articolo 6, comma 3, prevede che:
 - a) la formazione delle professioni sanitarie attiene alle Università;
 - b) la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
 - c) le Regioni/Province autonome e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
 - d) la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;
 - e) i rapporti in attuazione dei predetti protocolli di intesa sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- il succitato D.Lgs., all'articolo 6-ter dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina, con uno o più decreti, il fabbisogno per il Servizio Sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
- la Legge n. 251/2000 ha disciplinato le "Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- l'art. 7 del DPCM 24/05/2001 delinea, tra l'altro, i contenuti dei protocolli d'intesa da stipularsi tra Regioni/Province autonome e Università per soddisfare le esigenze del SSN connesse alla formazione delle classi della professione infermieristica ed ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione;
- il D. Interm. 19/02/2009 del MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.Lgs. 502/92 s.m.i., precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia; la formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-

- universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del D.M. 24/09/1997 s.m.i.;
- il D.M. 8/01/2009 con cui il MIUR ha determinato le classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie;
 - con decreti del MUR sono definiti i criteri per l'autovalutazione, la valutazione, l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, da ultimo il D.M. n. 1154 del 14/10/2021;
 - la Legge n. 240/2010, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", che conferisce "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - il D.M. 21/07/2011, n. 313 recante "Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento" detta disposizioni sul trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che tale trattamento sia determinato da ciascuna università, anche in relazione a eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 100,00, per ciascuna ora di insegnamento;
 - il D.Lgs. n. 165/2001 reca le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e che, in particolare, l'articolo 53 disciplina le "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" dei dipendenti pubblici;
 - i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e delle Aree dirigenziali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale disciplinano i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti pubblici;
 - i Piani Socio Sanitari regionali collocano la formazione tra le risorse del Servizio Sanitario Nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per l'ottimizzazione dei modelli organizzativi, per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema; pertanto, la formazione universitaria degli operatori sanitari deve avvenire: a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria e nel rispetto di quella statale e regionale; b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi nazionale e regionale;

VISTE le Linee Guida per la definizione dei Protocolli di Intesa ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per la formazione delle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 22/155/CR7b/C7 del 27/07/2022;

RICHIAMATO

- il Protocollo d'intesa stipulato in data 30.12.2022 tra la Regione Calabria, l'Università della Calabria e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per la collaborazione in ambito del sistema sanitario;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del Protocollo)

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti e delle finalità istituzionali, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la REGIONE e l'UNIVERSITÀ per l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e lauree magistrali delle professioni sanitarie secondo la normativa vigente in materia.
2. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, di cui al presente protocollo d'intesa, sono inseriti nell'offerta formativa dell'UNIVERSITÀ e da essa coordinati.

Art.2

(Programmazione)

1. Nel rispetto del ruolo della REGIONE, nel determinare il fabbisogno di personale sanitario per le esigenze del S.S.R., e dell'autonomia universitaria, le Parti concordano annualmente i corsi di laurea e i corsi di

laurea magistrale per le professioni sanitarie da attivare, definendo la distribuzione dei corsi di studio per sede nonché il numero di studenti da formare per singolo profilo professionale.

2. Il numero complessivo degli studenti per il primo anno di ciascun corso di studio è autorizzato annualmente con apposito decreto del MUR.

Art. 3

(Sedi dei Corsi di laurea)

1. La REGIONE autorizza con proprio atto l'attivazione o la disattivazione presso le proprie strutture sanitarie dei corsi di studio delle professioni sanitarie.
2. La REGIONE mette a disposizione per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrali, le strutture idonee delle strutture sanitarie nonché le relative risorse umane gestionali ed organizzative.
3. Presso le strutture sanitarie può svolgersi: l'attività didattica frontale e, in tutto o in parte, l'attività di tirocinio previsto dall'ordinamento dei singoli corsi di studio, oppure può svolgersi unicamente l'attività di tirocinio.

Art. 4

(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, in conformità alle finalità, ai principi e ai criteri dallo stesso definiti, l'UNIVERSITÀ, le Aziende ospedaliere, le ASP, le Istituzioni pubbliche o private accreditate e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 502/1992, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi, sulla base delle necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali necessarie e per la regolamentazione delle modalità della reciproca collaborazione.

Art. 5

(Attività didattica)

1. L'UNIVERSITÀ assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei corsi di studio mediante: attribuzioni dirette al proprio personale docente, con procedure selettive per il personale tecnico-amministrativo universitario nonché con il personale dipendente dal S.S.N. o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali previsti dagli ordinamenti didattici.
2. Gli incarichi di docenza di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010 possono essere a titolo oneroso qualora rivolti a soggetti dipendenti del S.S.N. o al personale tecnico-amministrativo universitario nonché ad altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
3. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti necessari.
4. L'UNIVERSITÀ provvede al pagamento dei compensi in ragione dell'incarico didattico attribuito dalla stessa ai docenti.
5. L'attività di insegnamento da parte dei soggetti dipendenti del S.S.N. dovrà essere svolta compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo, in orario o fuori orario di servizio, in accordo alla normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra le Parti in ambito sanitario.

Art. 6

(Personale docente e tutor didattici/professionali)

1. Per garantire la qualità e l'integrazione dei processi formativi e di tirocinio le Parti possono attivare rapporti di collaborazione per la qualificazione e l'aggiornamento del personale docente e tutor del S.S.N.

2. Nell'ambito della programmazione regionale della formazione permanente del personale dipendente del S.S.N. (ECM), le Parti promuovono lo sviluppo delle competenze didattiche e tutoriali secondo le modalità definite negli appositi accordi attuativi.

Art. 7

(Apporto della REGIONE)

1. Per lo svolgimento delle funzioni didattiche, la REGIONE, tramite le strutture sanitarie, mette a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture stesse, nonché il ristoro finanziario, in favore delle Aziende, dei costi degli incarichi di insegnamento dei corsi di laurea e/o di laurea magistrale che rispondono al fabbisogno regionale, anche prevedendo l'erogazione in favore dell'UNIVERSITÀ di una eventuale quota da definirsi annualmente in ragione del fabbisogno espresso. A tal fine la Regione, in sede di definizione annuale del finanziamento delle Aziende del SSR, determina, nel rispetto dei vincoli imposti dall'attuale regime di commissariamento, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa.
2. La REGIONE assicura la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi che si svolgono presso le strutture sanitarie e garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti.

Art. 8

(Apporto dell'UNIVERSITÀ)

1. Per lo svolgimento delle funzioni didattiche l'UNIVERSITÀ mette a disposizione le proprie risorse di personale, attrezzature e strutture; assicura per ciascun corso di studio il rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti dalla disciplina di riferimento per l'accreditamento degli stessi; provvede al pagamento degli incarichi di docenza assegnati ai docenti e ai ricercatori universitari, ai soggetti esterni per gli insegnamenti dei corsi di laurea e lauree magistrali.
2. L'UNIVERSITÀ assicura il supporto tecnico-amministrativo e l'organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche professionalizzanti, le attività di segreteria agli studenti iscritti ai corsi, avvalendosi di proprio personale amministrativo e collaborando con il personale di segreteria e amministrativo messo a disposizione dalle strutture sanitarie;
3. L'UNIVERSITÀ garantisce i servizi agli studenti (biblioteche, iniziative di internazionalizzazione), il materiale didattico, attrezzature, strutture e arredi presso le proprie sedi nonché interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'offerta didattica, quali l'implementazione di laboratori didattici avanzati.
4. L'UNIVERSITÀ assicura iniziative di continuo miglioramento anche attraverso le interlocuzioni con i portatori di interesse rappresentati anche dalle strutture sanitarie della rete di riferimento; monitora la qualità formativa attraverso l'analisi e la messa a disposizione alle parti interessate degli indicatori di monitoraggio periodici.
5. L'UNIVERSITÀ assicura un numero di docenti universitari pari ad almeno il 50% del totale degli insegnamenti frontali ed almeno un docente universitario del SSD dello specifico Profilo Professionale del Corso, necessari all'accreditamento del Corso stesso.

Art. 9

(Funzioni tutoriali e di coordinamento delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio)

1. Le strutture sanitarie mettono a disposizione per le funzioni di responsabile delle attività didattiche e professionalizzanti, di coordinatore didattico/tutore di corso e di guida/assistente di tirocinio, personale dipendente secondo quanto indicato all'Allegato A delle Linee Guida predisposte dalla 'Commissione salute' della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, e da questa adottate il 27 luglio 2022 (rep. 22/155/CR7b/C7).

2. Le procedure di selezione per l'individuazione dei dipendenti a cui attribuire tali funzioni, che possono essere incentivate con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono attivate dalle strutture sanitarie o dall'UNIVERSITÀ, in forma concertata, secondo quanto definito dal protocollo d'intesa tra le Parti in ambito sanitario.

Art. 10
(Tirocinio)

1. L'attività formativa di tirocinio nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie deve essere svolta in sedi adeguate al raggiungimento degli obiettivi formativi, sotto la guida di propri operatori qualificati che svolgono la funzione di guida/assistente in un rapporto con gli studenti di max 1:2.
2. Il tirocinio è supervisionato da tutor didattici/professionali in rapporto da 1:20 a 1:30 in relazione alla complessità formativa e ai modelli di tutorato ed è coordinato dal coordinatore.
3. Le strutture sanitarie, sede di corso di laurea, mettono a disposizione abbigliamento per gli studenti e, per lo svolgimento delle attività professionalizzanti, sale di esercitazione e attrezzature multimediali; tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in cui si svolge il tirocinio mettono a disposizione DPI e idonei locali spogliatoio per gli studenti.
4. Le strutture sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o le attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite informative sintetiche, finalizzate alle garanzie di prevenzione e assicurative.

Art. 11
(Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

1. Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, i "tirocinanti" devono essere intesi quali "lavoratori", l'UNIVERSITÀ e le strutture sanitarie sedi periferiche di corso di studio e/o di tirocinio assicurano le misure di tutela sanitaria (visite, riduzione dei rischi) e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, l'UNIVERSITÀ è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale. Sulle strutture sanitarie "ospitanti" ricadono, invece, gli obblighi di informativa nonché di dotazione dei DPI laddove previsti; il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica". Ai sensi del predetto Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12
(Copertura assicurativa)

1. L'UNIVERSITÀ provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti e degli studenti che svolgono la propria attività didattica ed il tirocinio presso le strutture del S.S.R. per danni cagionati a terzi.

Art. 13
(Durata del Protocollo di intesa)

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione; i relativi effetti decorrono dall'anno accademico 2023/2024, rinnovandosi di anno in anno, sino all' 30 settembre 2030. Resta ferma la garanzia, in ogni caso, della conclusione dei cicli già attivati dei corsi di studio.
2. Le Parti possono recedere per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza annuale, ferma restando l'obbligatorietà della conclusione dell'iter formativo dei corsi già iniziati.

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. Il presente protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.
2. L'importo complessivo annuale massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'applicazione del presente protocollo, la cui copertura è posta a carico della REGIONE, è fissato annualmente con provvedimento del Commissario ad acta.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

– per la Regione Calabria:
Il *Commissario ad acta Roberto Occhiuto*

– per l'Università della Calabria:
il Rettore *Nicola Leone*